

Abstract. *In assenza di tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia per difetto di una tempestiva denuncia del vizio da parte del venditore, il compratore non può dirsi onerato della prova della comunicazione della denuncia del difetto di conformità. In tema di compravendita in generale, i cui principi devono ritenersi applicabili anche in materia di vendita di beni di consumo.*

* * * * *

SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, depositato il (*omissis*) davanti al Tribunale di Terni, D.P.G. deduceva che il (*omissis*), a mezzo della propria rappresentante (*omissis*), aveva acquistato l'autovettura Opel Zafira Tourer Cosmo 1.6. metano targata (*omissis*).

Sin dal mese di dicembre l'autovettura aveva manifestato molteplici difetti, quali l'attivazione dell'allarme *airbag* e dell'allarme di assistenza, problemi al commutatore del metano, il mancato funzionamento del pedale del freno, il cattivo funzionamento del sistema di apertura e chiusura dei finestrini, nonché vizi della verniciatura consistenti in scrostature localizzate sulle fiancate e sulla parte anteriore dell'autovettura.

Considerato che gli interventi della (*omissis*) non avevano sortito effetto, e che il ricorrente aveva rifiutato la proposta, avanzata dalla concessionaria, di sostituzione dell'auto con il modello Elective, aggiungendo la somma di euro 5.800,00, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Terni la condanna della (*omissis*) alla sostituzione dell'autovettura con altra dello stesso tipo, o in subordine alla risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. La (*omissis*), non costituitasi in giudizio, veniva dichiarata contumace.

Il giudizio veniva istruito con una consulenza tecnica d'ufficio, tesa a accertare i difetti dell'autovettura, i costi di ripristino della verniciatura e il valore residuo della stessa.

All'esito il Tribunale di Terni, in accoglimento della domanda, dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita; condannava la (*omissis*) alla restituzione in favore di G.D.P. del valore residuo di euro 10.500,00, oltre interessi dalla pubblicazione della ordinanza al saldo. Rigettava la domanda di risarcimento del danno.

(*omissis*) interponeva appello con atto notificato il (*omissis*). In premessa l'appellante, dopo avere premesso che la CTU non aveva riscontrato alcuno dei difetti lamentati, che erano stati eliminati, osservava che la domanda contenuta nel ricorso non atteneva ai presunti difetti di verniciatura, mai allegati o accertati, e che gli altri difetti, posti a base del ricorso, erano stati eliminati. Inoltre il compratore non aveva mai denunciato il vizio, né aveva mai allegato o provato quando il difetto si sarebbe manifestato. Ciò in quanto la domanda era fondata sugli altri difetti.

La sentenza veniva quindi criticata sulla base delle seguenti censure: a) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex art. 112 c.p.c.*, in quanto il Tribunale avrebbe accolto la domanda di risoluzione del contratto sulla base della persistenza dei vizi di verniciatura, che costituiva un fatto diverso da quelli posti a fondamento della pretesa azionata nel ricorso; b) Violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 d.lg. n. 206/2005, in quanto l'attore non aveva allegato o provato, ai sensi dell'art. 132 d.lg. n. 206/2005, se e quando i difetti di verniciatura si sarebbero manifestati, e quando sarebbero stati denunciati alla (*omissis*). Il Tribunale non avrebbe potuto presumere che il difetto di verniciatura fosse un difetto di conformità del prodotto ab origine, ma avrebbe dovuto ritenere che lo stesso era un difetto derivante dall'uso del bene. Infine l'onere probatorio gravante sull'appellato circa tali elementi

non poteva essere assolto con la prova testimoniale richiesta in primo grado. c) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2697 c.c. e art. 115 e 116 per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. L'ordinanza avrebbe accolto la domanda di risoluzione del contratto sul rilievo che i gravi difetti riscontrati in passato avrebbero potuto minare l'affidabilità del veicolo. Tale assunto contrastava con la CTU, la quale non rilevò deficit di funzionamento tali da impedire il normale utilizzo dell'autovettura in sicurezza. Chiedeva pertanto la riforma dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui aveva accertato e dichiarato la mancanza di affidabilità e sicurezza del veicolo in contrasto con le risultanze della CTU.

d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d.lg. n. 206/2005. Il primo giudice, accogliendo la domanda di risoluzione, avrebbe violato l'art. 130 c. cons., che prevede tale rimedio solo nelle ipotesi normativamente previste. Per contro non poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto, in quanto l'inadempimento del venditore era di scarsa importanza. e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 130, comma 8, d.lg. n. 206/2005. In via subordinata osservava che il primo giudice aveva condannato la società appellante alla restituzione in favore di G.D.P. di euro 10.500,00 oltre interessi. In tal modo aveva violato l'art. 130, comma 8, c. cons., in quanto non aveva tenuto conto dell'uso dell'autovettura da parte dell'acquirente, desumibile dai chilometri percorsi. f) Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., in quanto a torto il primo giudice aveva condannato l'appellante alla refusione delle spese di lite, quando, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, avrebbe dovuto compensare almeno in parte le spese di lite.

Concludeva pertanto perché l'adita Corte, previa sospensione della *ex art.* 351, comma 2, e 283 c.p.c. dell'ordinanza, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettasse la domanda in quanto infondata; in via subordinata accertasse e dichiarasse che l'autovettura oggetto di causa aveva percorso, km. 110.000 e per l'effetto, condannasse la Romeo a versare, a titolo di restituzione del prezzo, la minor somma di euro 9.200,00, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva G.D.P., chiedendo il rigetto del gravame. Rilevava in particolare: a) non si configurava alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che il primo giudice aveva rispettato l'ambito delle questioni proposte, lasciando immutati il *petitum* e la causa *petendi*, senza introdurre nuovi elementi di fatto; b) circa la denuncia, l'art. 1495 c.c. non prevede vincoli formali o formule sacramentali. Inoltre nel caso che occupava moglie dell'attore denunciò il vizio nel mese di febbraio 2013 (pp. 5 e 6 ricorso), e la concessionaria, dopo avere fotografato i difetti indicati affermò che con le nuove vernici ecologiche poteva capitare. Il vizio era stato tempestivamente denunciato al momento in cui il ricorrente ne aveva acquisito conoscenza. c) Tutti i difetti lamentati avevano trovato pieno riscontro nelle risultanze documentali, comprovante i numerosi interventi e nella CTU tecnica. Le caratteristiche e la localizzazione del difetto della verniciatura provano che esso era originario, e non dovuto all'uso.

All'udienza del 12.4.2018 la (*omissis*) chiedeva in via istruttoria il richiamo del CTU al fine di rideterminare il costo delle spese di riverniciatura del veicolo oggetto di causa, quantificate nella CTU di primo grado in euro 9.606,27, e i km percorsi dal veicolo al fine di determinarne il valore.

Con ordinanza (*omissis*) venivano rigettate sia la istanza istruttoria che quella di sospensione della provvisoria esecuzione della ordinanza.

All'udienza del (*omissis*) le parti precisavano le conclusioni. In particolare la (*omissis*) rilevava che in data (*omissis*) G.D.P. aveva riconsegnato l'autovettura Opel Zafira targata EN 471 LC e contestualmente la (*omissis*) aveva consegnato un assegno non trasferibile di Euro 10.500,00 intestato a De Pa. Gi., e uno di euro 4.229,00 intestato all'Avv. (*omissis*).

Rilevava inoltre che l'autovettura aveva percorso 149.602 km., 39.602 km in più rispetto alla data

di pubblicazione della sentenza.

Chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza del (*omissis*), reiettiva della CTU, e il richiamo del CTU al fine rideterminare il costo delle spese di verniciatura del veicolo oggetto di causa, atteso che la somma di Euro 9.606,27 non era più in linea con i prezzi di mercato, di valutare correttamente il valore del veicolo considerati i chilometri in più percorsi alla data del (*omissis*).

Nel merito concludeva chiedendo in linea principale alla Corte di appello: di rigettare il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*; in ipotesi accertare e dichiarare che l'autovettura Opel Zafira aveva percorso 149.602 km e che quindi la (*omissis*) era tenuta a versare a titolo di restituzione del prezzo, a D.P.G. la minor somma di euro 7.500,00, con restituzione da parte dell'appellato della differenza di euro 3.000,00. Vittoria spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

Il Collegio, concessi i termini *ex art. 190 c.p.c.*, si riservava la decisione. La riserva è sciolta con il presente provvedimento.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il gravame è in parte fondato, e deve essere accolto per gli argomenti in appresso.

(1) Il primo motivo. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc.

Il primo motivo di appello denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex art. 112 cpc*, in quanto il Tribunale avrebbe accolto la domanda di risoluzione del contratto sulla base della persistenza della verniciatura difettosa, costituente un fatto diverso da quelli posti a fondamento della pretesa azionata (asseritamente circoscritta ai difetti attinenti al sistema di commutazione del carburante; al malfunzionamento dei freni, all'apertura difettosa del finestrino lato guida e all'allarme dell'airbag).

La critica non ha consistenza.

1.1 G.D.P. ha dedotto e il difetto di conformità della verniciatura a pp. 5-6 del ricorso introduttivo di primo grado, laddove al punto 23 affermava che "In particolare, la moglie dell'odierno attore evidenziò che, nonostante l'auto fosse nuova, la vernice aveva subito un numero elevato di piccole scrostature localizzate sulle fiancate, sul cofano e sul muso anteriore, vizi e difetti che il Sig. C. fotografò, adducendo che, con le nuove vernici ecologiche, può capitare".

Poiché la domanda di sostituzione o di risoluzione del contratto traeva fondamento, tra gli altri, anche dal difetto di conformità della verniciatura, la cui sussistenza è stata accertata dal CTU, la decisione del primo giudice riposa su un difetto di conformità dedotto giudizialmente. Non si rinviene pertanto alcuna violazione del principio chiesto-pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

(2) Il secondo motivo e la violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 d.lg. n. 206/2005.

Il secondo motivo, articolato in più censure, denuncia la violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 d.lg. n. 206/2005, in quanto la domanda è stata accolta in relazione ai difetti di conformità della verniciatura, in violazione dell'art. 132 d.lg. n. 206/2005, non avendo D.P.G. allegato e provato se e quando tali difetti si sarebbero manifestati, e quando sarebbero stati denunciati alla (*omissis*). Il ricorrente non avrebbe indicato la data di scoperta del vizio, nè avrebbe allegato o provato di avere denunciato il difetto, così come non aveva mai provato la data in cui la denuncia sarebbe stata inoltrata al venditore. Il tribunale non avrebbe quindi potuto presumere che il difetto di verniciatura fosse un difetto di conformità del prodotto ab origine, trattandosi invece di un difetto derivante dall'uso del bene. Infine l'onere probatorio gravante

sull'appellato circa tali elementi non poteva essere assolto con la prova testimoniale richiesta da quest'ultimo in primo grado.

La critica è infondata.

2.1 La censura mossa in sede di gravame, secondo cui D.P.G. non avrebbe allegato né provato quando i difetti sarebbero stati denunciati alla (*omissis*), concreta una eccezione di difetto di tempestiva denuncia del difetto di conformità della vernice, tesa a una pronuncia di decadenza del compratore dalla garanzia di cui all'art. 132 del d.lg. n. 206 del 2005.

Trattandosi tuttavia di una eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile di ufficio, l'eccezione doveva essere sollevata dalla società appellante nella prima difesa successiva alla notificazione del ricorso introduttivo di primo grado. La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere infatti rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cass. civ., Sez. II, 16/02/2006, n. 3429; App. Campobasso, 11/09/2008; Cass. civ., Sez. II, 29/01/2000, n. 1031; Cass. civ. n. 6031 del 10.07.1987). In tal senso si veda anche Cass. Civ. n. 21463 del 30/11/2012, secondo cui In tema di compravendita, il potere della parte di disporre delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia si limita agli elementi costitutivi delle eccezioni stesse, ossia al decorso del tempo e alla volontà di profittare del conseguente effetto estintivo, mentre non concerne l'individuazione del tipo di garanzia applicabile, che è compito del giudice determinare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio (nella specie, garanzia di buon funzionamento, soggetta ai termini *ex art.* 1512 c.c., in luogo della garanzia edilizia, soggetta ai termini *ex art.* 1495 c.c.).

La società appellante deve ritenersi quindi decaduta da tale eccezione, che, in quanto in senso stretto, è inammissibile ove proposta per la prima volta in appello.

È il caso di precisare che ancorché alla parte contumace in primo grado non sia precluso il diritto di contestazione in grado di appello dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda attorea, restano ferme comunque le decadenze maturate in ordine alle eccezioni in senso stretto e alle richieste istruttorie soggette al principio dispositivo. È infatti noto nella giurisprudenza della S.C., che la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. civ., Sez. lavoro, 21/11/2014, n. 24885).

2.2 A tanto consegue che, in assenza di tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia per difetto di una tempestiva denuncia del vizio da parte del venditore, il compratore non può dirsi onerato della prova della comunicazione della denuncia del difetto di conformità. In tema di compravendita in generale, i cui principi devono ritenersi applicabili anche in materia di vendita di beni di consumo, con riguardo alla garanzia per vizi, si è affermato che solo qualora sia eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge *ex art.* 1495 c.c. trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione. (Cass. civ., Sez. II, 27/05/2016, n. 11046; Cass. civ., Sez. II,

14/05/2008, n. 12130; Cass. n. 2107/91, n. 9010/93, n. 2394/94, n. 844/97, n. 11519/99, n. 1031/2000, n. 13695/2007). Più rigorosamente una giurisprudenza più datata aveva affermato che ai fini della garanzia per vizi della cosa venduta non grava sul compratore l'onere della prova della tempestività delle denunce, ma sta a carico del venditore l'onere di provare l'intervenuta decadenza del compratore dal diritto alla garanzia per vizi a causa della mancanza di una denuncia tempestiva (Cass. civ. 14/03/1983 n. 1888).

Da ciò deriva, in applicazione delle ordinarie regole sull'incidenza dell'onere della prova, che al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione, vale a dire il fatto (scoperta del vizio, ricevimento della cosa) dal cui compimento la legge fa decorrere il termine di decadenza, e l'avvenuto decorso di detto termine al momento della denuncia o della citazione, e solo in tal caso spetterà al compratore dare la prova contraria, di avere cioè denunciato in precedenza ed in tempo utile il vizio.

2.3 Parimenti infondata e da rigettare è l'affermazione, costituente eccezione in senso lato, secondo cui, non avendo il ricorrente allegato o provato se e quando tali difetti si sarebbero manifestati, non sarebbe dimostrata la riconducibilità a vizi di fabbricazione dei difetti di verniciatura, i quali apparirebbero compatibili con un utilizzo improprio del veicolo. Circa la prova della originarietà o meno del difetto di conformità l'art. 132 del d.lg. n. 2006 del 2005 stabilisce che salva prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Per i difetti che si manifestano dopo i sei mesi dalla consegna è onere del consumatore provarne l'esistenza al momento della consegna.

Nel caso in esame le acquisizioni processuali portano a concludere che il difetto di conformità della verniciatura non solo era riconducibile a anomalie di fabbricazione presenti nella carrozzeria al momento della consegna, ma si è manifestato entro i primi sei mesi dalla consegna.

Sul punto appaiono dirimenti e vengono fatte proprie dalla Corte, in quanto adeguatamente motivate e scerve da vizi tecnici o logico-argomentativi, le considerazioni del CTU circa il difetto di verniciatura, le quali sono convergenti con le fotografie da 16 a 22 nell'avvalorare la natura originaria, e non riconducibile all'utilizzo del veicolo, del distacco della vernice. È significativo che il CTU (p. 16) ha localizzato i distacchi di vernice nel frontale, nel cofano motore, nei parafranghi, negli sportelli, nel portellone posteriore e nel tetto, "praticamente nell'intera verniciatura dell'autovettura". Il CTU ha poi concluso affermando che "La profondità, la nettezza, la tipologia, il numero, la localizzazione anche lungo le fiancate e sulla parte posteriore, normalmente non direttamente soggette a venire colpite da eventuali detriti o ghiaio sollevati durante la marcia dai veicoli che precedono, dei segni di distacco individuati, depongono, con ogni probabilità, per una difettosità nella verniciatura originaria dell'autovettura" (p. 17), conclusioni che venivano confermate a p. 20 della relazione tecnica. Il CTU ha poi quantificato il costo di ripristino della verniciatura, riguardante l'intera autovettura, in euro 9.606,27.

Le conclusioni a cui perviene il CTU, non adeguatamente contrastate dall'appellante, avvalorano quanto dedotto dal ricorrente. Dopo la consegna dell'autovettura all'acquirente, avvenuta il (*omissis*), dal ricorso introduttivo emerge che dopo una denuncia in data (*omissis*) inerente i malfunzionamenti del commutatore del metano e dell'impianto frenante (punto 16, p. 4 ricorso), e dopo una ulteriore denuncia, pochi giorni dopo, inerente la difettosa apertura del finestrino (punto 19, p. 4-5 ricorso) il difetto della verniciatura (punto 23, p. 5-6) era stato denunciato verbalmente al venditore nel corso dell'esame del finestrino avvenuto presso la sede della

(*omissis*). Anche ammesso che l'esame in officina del finestrino si sia svolto a distanza di quindici o venti giorni dalla relativa segnalazione, nel mese di (*omissis*) non erano ancora trascorsi sei mesi dalla consegna dell'autovettura, e dunque il difetto di verniciatura doveva considerarsi originario.

Il motivo deve essere quindi rigettato.

(3) Sulla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2697 c.c. e art. 115 e 116 per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo la società appellante critica l'ordinanza in quanto avrebbe accolto la domanda di risoluzione del contratto sul rilievo che i gravi difetti riscontrati in passato continuavano a minare l'affidabilità e sicurezza del veicolo. L'assunto contrasterebbe con la CTU, che in risposta al secondo quesito, affermò in conclusione che dai controlli messi in atto non emergevano deficit di funzionamento da impedirne il normale utilizzo dell'autovettura. L'assenza di malfunzionamenti venne infatti esclusa sia per la centralina elettronica che per le ulteriori specifiche centraline dei sottosistemi, per il sistema frenante e per il sistema airbag. Chiede pertanto la riforma dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui, in contrasto con le risultanze della CTU, ha accertato e dichiarato la mancanza di affidabilità e sicurezza del veicolo.

Il motivo è infondato.

3.1 In primo luogo il Giudice non si è discostato dalla CTU nel porre a fondamento della decisione i difetti di conformità della rigidità di corsa del pedale del freno e del difetto di verniciatura, che persistevano al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto e la cui esistenza è stata accertata dal CTU.

In secondo luogo, è vero che il CTU ha escluso la esistenza ai difetti di conformità inerenti la centralina di sistema, le centraline specifiche, il sistema di commutazione del carburante; il malfunzionamento dei freni, l'apertura difettosa del finestrino lato guida e all'allarme dell'airbag, del difetto di conformità, riparati dopo plurimi interventi, alcuni dei quali privi di effetto.

Tuttavia la protrazione temporale di tali difetti di conformità appare di palmare e ostentata evidenza se si considera la pluralità degli ordini di lavoro e delle ricevute fiscali di garanzia (doc. da 3 a 17 D.P.) versati in atti dal ricorrente, non contestati, dai quali si evince non solo l'apporto della manodopera, ma una copiosa sostituzione di parti elettriche dell'autovettura, a conferma della gravità dei difetti di funzionamento.

(4) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d.lg. n. 206/2005. Le produzioni documentali tese a contestare i costi di riparazione della verniciatura. Inammissibilità. Inammissibilità e rigetto della richiesta di richiamo del consulente tecnico d'ufficio.

Il quarto motivo assume che il primo giudice, accogliendo la domanda di risoluzione del contratto, avrebbe violato l'art. 130, comma 7, c. cons., secondo il quale il rimedio della risoluzione trova applicazione solo quando a) la riparazione o a sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Circa la prima ipotesi dell'art. 130 l'appellante osserva che la riparazione era stata effettuata con successo e il vizio era stato eliminato; circa la seconda che i difetti erano stati eliminati in maniera risolutiva, mentre quanto alla verniciatura il D.P. non avrebbe mai chiesto la riparazione o la sostituzione dell'auto, circa la terza ipotesi le riparazioni non avevano creato inconvenienti al cliente, mentre per la verniciatura si riportava a quanto già detto. Rileva inoltre che i difetti dell'impianto frenante e di verniciatura riscontrati dal CTU apparivano di lieve entità. Pertanto ai sensi dell'art. 130, comma 10, il giudice non avrebbe potuto dichiarare la risoluzione del contratto, in quanto anche in base ai principi

generali l'inadempimento del venditore era di scarsa importanza. La pressione da imprimere sul freno era di lieve entità, mentre il costo della verniciatura del veicolo, quantificato in euro 9.606,27, era eccessivo se rapportato ai prezzi di altri operatori. A tal fine veniva prodotto il preventivo della Carrozzeria Super Sprint di Perugia, che aveva stimato i costi di verniciatura in euro 2.684,00.

La censura è priva di pregio, in quanto la risoluzione del contratto deriva da plurime ragioni.

4.1 La prima deve rinvenirsi nella mancata eliminazione del difetto di conformità della verniciatura entro un termine congruo dalla richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 130, comma 5, c. cons. Infatti, la originarietà del difetto di conformità della verniciatura, come acclarato dal CTU, portato a conoscenza del venditore e ben visibile per la sua estensione dalla venditrice, nel corso degli interventi eseguiti a più riprese dal (*omissis*) al (*omissis*), documentati dagli ordini di lavoro e dalle ricevute fiscali di garanzia in atti (doc. 3, 4, 7, 9, 10 ricorso D.P.), avrebbe reso necessario un intervento di ripristino da svolgere quanto meno entro un anno dalla consegna del bene, da ritenersi congruo. L'assenza di tale intervento giustifica di risoluzione del contratto a norma dell'art. 130, comma 7, lett. b, c. cons.

4.2 Quale ulteriore ragione di risoluzione appare inoltre significativo il fatto che gli interventi di sostituzione e riparazione sulle altre parti dell'autovettura diverse dalla verniciatura, pacifici in quanto non contestati, documentati in atti e svoltisi in date (*omissis*) (documenti versati in atti da D.P.G.), nell'immediato non avevano eliminato le anomalie di funzionamento inerenti componenti fondamentali per la sicurezza di guida e l'incolumità del conducente, quali l'impianto frenante e le spie di segnalazione dei guasti, la cui accensione anomala costituiva un inequivocabile fattore di allarme e distrazione del conducente. Non appaiono quindi francamente eludibili, e sono invece del tutto evidenti, i notevoli inconvenienti conseguenti all'inefficacia degli interventi del venditore, tanto è vero che il CTU a pp. 20-21 della propria relazione, ha condivisibilmente osservato che (...) i pregressi, imprevedibili episodi, di probabile inefficienza del servofreno elettrico che determinava la necessità di imprimere una particolare, notevole pressione sul pedale del freno (...) possano risultare destabilizzanti e ingenerare uno stato di panico con possibili pericolose conseguenze o comunque una perdita fiducia e sicurezza sull'affidabilità dell'autovettura durante la normale circolazione stradale. Non da meno i frequenti e ripetuti allarmi che comparivano sul display del cruscotto, i periodi di fermo in officina per interventi di riparazione, per poi constatare poco dopo la riconsegna, il riemergere dei medesimi problemi, contribuivano naturalmente a minare la convinzione di una risoluzione stabile duratura dei disagi venutisi a creare.

Ne deriva che deve trovare applicazione, quale ulteriore causa di risoluzione del contratto, l'art. 130, comma 7, lett. c, del d.lg. n. 206 del 2005, a norma del quale la risoluzione trova applicazione ove la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

4.4 Alla stregua delle considerazioni che precedono non appare condivisibile l'ulteriore assunto attoreo, secondo cui il difetto della corsa del pedale del freno e quello della verniciatura della carrozzeria apparivano di lieve entità, di talché avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 130, comma 10, del d.lg. n. 206 del 2005.

In primo luogo l'art. 130, comma 10, esclude la risoluzione nell'ipotesi di difetto di lieve entità per quale non è stato possibile o eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione. Nel caso che occupa i difetti della verniciatura e della corsa del freno erano riparabili, come dimostra la consulenza tecnica, che ha quantificato i costi della verniciatura in euro 9.606,27 (p. 20).

L'inadempimento della venditrice non appare poi di scarsa importanza anche utilizzando i criteri, sovrapponibili al caso che occupa, dell'art. 1455 c.c. Sotto il profilo oggettivo occorre infatti considerare che il costo di ripristino della verniciatura dell'intera autovettura è stato valutato in euro 9.606,27, pari a quasi un terzo del prezzo dell'autovettura, convenuto in euro 31.086,89 (doc. 1 G.D.P.), mentre sotto il profilo soggettivo non può obliterarsi l'inerzia della (*omissis*) nella (omessa) riparazione del difetto di verniciatura. La S.C. è infatti stratificata ad affermare che in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. civ., Sez. III, 22/10/2014, n. 22346).

4.5 Circa le produzioni documentali, i preventivi delle Carrozzerie relative ai costi della verniciatura, prodotti in una con l'atto di appello e all'udienza del (*omissis*) al fine di rimettere in discussione i costi determinati dal CTU, sono inammissibili. Essi, non attenendo a fatti sopravvenuti alla maturazione delle preclusioni istruttorie, soggiacciono all'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 22.6.2012, conv. in legge n. 134 del 7.8.2012, secondo cui nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Parimenti, stante la già richiamata esaustività delle considerazioni svolte dal CTU, fatte proprie dalla Corte, viene respinta la istanza di richiamo del CTU al fine di quantificare il costo della riverniciatura dell'autovettura.

Il motivo deve essere pertanto rigettato.

(5) Il quinto motivo. La violazione e falsa applicazione dell'art. 130, comma 8, d.lg. n. 206/2005 e la valorizzazione dell'uso dell'autovettura.

In via subordinata, osserva l'attore che il primo giudice aveva condannato la società appellante alla restituzione in favore di G.D.P. di euro 10.500,00 oltre interessi dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo, violando l'art. 130, comma 8, c. cons., il quale prevede che, nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

5.1 Osserva l'attore che mentre alla data della prima ispezione del CTU il (*omissis*) l'autovettura aveva percorso 84.939 Km, alla data di pubblicazione dell'ordinanza del (*omissis*) i Km percorsi erano 110.000. Di conseguenza gli ulteriori 25.061 Km avevano inciso sul valore del mezzo. Considerato il modello e l'anno di immatricolazione e tale chilometraggio la somma da restituire doveva essere quantificata in Euro 9.200,00. Instava pertanto per la riforma della sentenza di primo grado e il richiamo del CTU anche per procedere a un nuovo accertamento del valore dell'autoveicolo.

All'udienza del (*omissis*) la questione è stata riproposta, in quanto la (*omissis*) rilevava che il (*omissis*) G.D.P. aveva riconsegnato l'autovettura Opel Zafira targata EN 471 LC, e contestualmente la (*omissis*) gli aveva consegnato un assegno non trasferibile di euro 10.500,00, intestato a D.P.G., e di euro 4.229,00 intestato all'Avv. R.Ro. Rilevava altresì che al momento della consegna l'autovettura aveva percorso 149.602 Km., 39.602 km in più rispetto alla data di pubblicazione

della sentenza. Produceva il verbale di riconsegna dell'autovettura sottoscritto dalle parti.

La critica è infondata.

5.2 In primo luogo il CTU non ha determinato il valore della vettura nella prima relazione, ma nella integrazione di consulenza del (*omissis*), depositata pochi giorni prima del deposito dell'ordinanza del (*omissis*). È quindi ragionevole desumerne che egli abbia tenuto conto dell'ulteriore uso dell'autovettura fino a tale data in base al quesito posto, a tenore del quale occorre considerare il valore di mercato, il modello, lo stato di manutenzione e i chilometri percorsi dall'autovettura nell'arco temporale maturato dalla consegna fino al momento della CTU. In conseguenza di tale valutazione, condivisa anche da questa Corte, il primo giudice ha valorizzato l'uso del bene, attenendosi al valore residuo dell'autovettura individuato in euro 10.500,00 dal CTU.

5.3 Circa le precisazioni relative al valore del bene e al chilometraggio avanzate alla udienza del (*omissis*), dal verbale di riconsegna depositato il 26.9.2019 emerge che l'autovettura è stata restituita il (*omissis*), ma D.P.G. aveva già offerto alla (*omissis*) la restituzione dell'autovettura nell'atto di precetto notificato in data (*omissis*). Questo significa che la società appellante, prima di rendersi disponibile a ritirare l'autovettura restituendo il prezzo residuo, ha atteso deliberatamente l'esito della istanza di sospensione della esecutività della sentenza *ex art.* 283 c.p.c., rigettata con ordinanza del 22 Maggio 2018. Tenuto conto di tale comportamento, deve trovare applicazione il principio, secondo cui l'eventuale diminuzione di valore che la cosa abbia subito per il decorso del tempo fino alla pronuncia di risoluzione o per l'uso normale che di essa abbia fatto il compratore adempiente - uso cui, nell'equilibrio dell'originario sinallagma, corrisponde il godimento del prezzo da parte del venditore - deve essere sopportato da quest'ultimo come conseguenza del suo inadempimento (Cass. Civ. n. 3782 del 22/11/1974).

Inoltre la percorrenza di 149.602 Km non risulta provata, in quanto nel verbale di riconsegna dell'autovettura D.P.G. contestò le dichiarazioni della (*omissis*), ivi compresa quella relativa al chilometraggio. Contestazioni che sono state ribadite integralmente dalla difesa del convenuto appellato in sede di precisazione delle conclusioni.

Il motivo deve essere quindi rigettato, e deve essere altresì rigettata la richiesta di richiamo del CTU al fine di rideterminare il valore dell'autovettura.

(6) La regolazione delle spese di primo grado.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., in quanto a torto il primo giudice aveva condannato l'appellante alla refusione integrale delle spese di lite, quando, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le avrebbe dovute compensare almeno in parte.

Il motivo, ancorché formulato genericamente, è fondato.

Il primo giudice pur rigettando la domanda di risarcimento del danno avanzata da D.A.G., ha condannato la società appellante alla refusione integrale delle spese di lite. È di tutta evidenza quindi la reciprocità della soccombenza, nozione riaffermata dalla S.C. nei seguenti termini: "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo" (Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; in termini Cass. civ. 22/02/2016 n. 3438).

Ne deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite di primo grado di giudizio

devono essere compensate per un quarto, con condanna della società appellante alla refusione dei residui tre quarti.

Simmetricamente anche le spese di CTU dovranno essere poste a carico della (*omissis*) per tre quarti, e a carico di D.P.G. per un quarto.

(7) Considerazioni finali e spese di lite

Il gravame deve essere pertanto accolto parzialmente, con conseguente compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio.

Considerata peraltro la prevalente soccombenza dell'appellante, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore dei convenuti appellati, che ad avviso del Collegio possono essere compensate per un quarto, con condanna della (*omissis*) alla refusione dei residui tre quarti.

La liquidazione avviene in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, valore minimo.

P.Q.M.

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza sopra indicata, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa per un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio, e per l'effetto condanna la (*omissis*) alla refusione in favore di G.D.P. dei residui tre quarti delle spese di lite medesime, che vengono liquidate per l'intero in euro 296,98 per spese e euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
- 2) pone le spese di CTU a carico di (*omissis*) per tre quarti, e a carico di G.D.P. per un quarto.
- 3) conferma per il resto la sentenza di primo grado;
- 4) condanna D.P.G. alla restituzione in favore di (*omissis*) delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado eccedenti quelle liquidate nella presente sentenza;
- 5) Compensa altresì per un quarto le spese di lite del presente grado di giudizio, e per l'effetto condanna (*omissis*) alla refusione in favore di G.D.P. dei residui tre quarti delle spese di lite medesime, che vengono liquidate per l'intero in Euro 1.890,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Perugia, camera di consiglio del 10 Gennaio 2020.